

# STUDIO LEGALE CAIFFI - SILO

Via Valerio Publicola, 41 – 00174 Roma – Tel/Fax 06.98939648  
Email: info@studiolegalecaiffisilo.it

## **NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

### **SUNTO DEL RICORSO INTEGRATO DAI MOTIVI AGGIUNTI PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEDE DI ROMA, PROMOSSO DAL SIG. ██████████**

#### **R.G. n. 8303/2021**

Il Sig. ██████████, nella sua qualità di concorrente del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*” n. 16 del 25 febbraio 2020, ed in particolare nel caso in oggetto con specifico riferimento all’aliquota a 1.100 posti di allievi carabinieri in ferma quadriennale di cui all’art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso, con ricorso introduttivo chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti documenti: a) Del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento prot. N. ██████████ consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato “Giudicato Inidoneo” al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> Serie Speciale “*Concorsi ed Esami*” n. 16 del 25 febbraio 2020, ed in particolare nel caso in oggetto con specifico riferimento all’aliquota a 1.100 posti di allievi carabinieri in ferma quadriennale di cui all’art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso, a causa ██████████; b) Di tutti gli atti, documenti e verbali, non conosciuti, redatti dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; c) Del provvedimento, ove già adottato, non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione dello stesso dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all’emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso; d) Del provvedimento e/o decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del predetto concorso pubblico, da approvarsi, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente; e) Ove e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014, adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, laddove interpretato nel senso di ritenere quale causa di inidoneità, l’attribuzione del codice 2 della

*“Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”*, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 2 nel caso di elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative; f) Ove e per quanto occorra, del bando di concorso nella parte in cui all’art. 10, comma 3, pur richiamando espressamente le direttive tecniche di cui al D.M. 4 giugno 2014 secondo cui il coefficiente 2 dell’apparato psichico può essere attribuito per *“elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative”*, richiede il possesso di un profilo sanitario minimo di coefficiente 1 per l’apparato psichico; nella parte in cui all’art. 10, comma 6, lett. b), punto 1), dispone che *“saranno giudicati “inidonei” i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva tecnica per l’applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 4”* e nella parte in cui all’art. 10, comma 7, lett. b, punto 4) dispone che *“saranno giudicati “inidonei” i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere”*; g) Ed ancora, ove e per quanto occorra, del bando di concorso nella parte in cui all’art. 10, comma 7, dispone che *“il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”*; h) Delle *“Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale”*, approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri n. 16/3-8-2019 CC datata 20.10.2020; i) Ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento sulle uniformi per l’Arma dei Carabinieri n. R-11, edizione 2010 e successive modificazioni ed integrazioni; l) Di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale. Il tutto per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato e, qualora necessario, una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. tesa ad accertare l’esistenza o meno della causa di inidoneità in questione posta a fondamento del giudizio impugnato, e in caso di idoneità l’ammissione, se del caso con riserva, del ricorrente al proseguo dell’inter concorsuale ed essere così inserito nella relativa

graduatoria nonché ammesso a partecipare al relativo corso di formazione; nonché per il riconoscimento in capo all'odierno ricorrente del diritto ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale e la condanna ex art.30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di ogni più idoneo provvedimento che consenta la regolare prosecuzione dell'iter selettivo e, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Il ricorso è pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Prima Bis, al n. R.G. 8303/2021.

Con il ricorso introduttivo veniva formulato un primo motivo in diritto: I. ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DI LEGGE E REGOLAMENTO – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO – CARENZA/INFONDATEZZA DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA' – ILLOGICITA' – IRRAZIONALITA' MANIFESTA – INGIUSTIZIA MANIFESTA. Con tale motivo il ricorrente lamentava l'illegittimità della propria esclusione, in primo luogo, in virtù del contrasto sussistente tra quanto statuito nella Direttiva tecnica e quanto invece previsto nel Bando di concorso. Veniva argomentata l'illegittimità di quanto previsto nel Bando di concorso poichè, secondo la Direttiva, i presunti elementi di riferimento per un qualsiasi disturbo psichico riscontrati nel ricorrente, ossia “**██████████**”, sono dalla stessa normativa di riferimento ritenute non configuranti situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative. Si richiamava inoltre copiosa giurisprudenza per rimarcare come il concetto di idoneità psico-fisica indichi l'assenza di patologie e si differenzi nettamente dall'idoneità attitudinale attinente, invece, al profilo della propensione del soggetto, idoneo fisicamente e psichicamente, all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri. Si sottolineava come, pur a voler ritenere discrezionale l'attività accertativa dell'idoneità fisica e psichica, la sfera di discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nell'accertamento dell'idoneità psicofisica soffra di maggiori limiti rispetto all'attività accertativa dell'attitudine. Inoltre, a sostegno dell'assenza nel ricorrente di qualsivoglia disturbo psichico caratterizzato da “**██████████**” si rimarcava l'illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione concorsuale per la contraddittorietà della valutazione rispetto alle conclusioni emerse nella certificazione medica proveniente da struttura pubblica prodotta ed allegata dal ricorrente. Infine si rimarcava quanto fosse indispensabile procedere ad una nuova valutazione dell'apparato psichico del Sig. **██████████**, onde dimostrare l'illegittimità della valutazione resa dalla Commissione.

Il ricorso proseguiva con altro motivo di diritto: II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (L. 241/1990) –

DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DEL GIUDIZIO DI INIDONEITA' – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TASSATIVITA' E DETERMINATEZZA– LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.

Nel caso in esame la motivazione risultava completamente assente. Anche a volere ritenere che il richiamo al presunto disturbo mentale costituisse motivazione, comunque la stessa era da ritenersi carente ed insufficiente. La carenza di motivazione era ravvisabile sotto i seguenti profili: non era stato indicato il contesto in cui tale presunta infermità/imperfezione dell'apparato neuro-psichico si irradierebbe, non era stato indicato il grado della stessa, raggiunto il quale si ritiene un qualsiasi candidato non idoneo; non erano stati indicati gli indici rilevatori del presunto disturbo mentale che ha condotto alla formazione del giudizio negativo, mancava l'indicazione delle specifiche risultanze degli accertamenti quali indici della sussistenza della presunta patologia riscontrata ed, ancora, non erano stati esternati i necessari collegamenti tra la valutazione espressa sulla personalità del candidato ed i risultati degli accertamenti eseguiti. In buona sostanza ed in generale, mancava qualsivoglia elemento in grado di fare conoscere e comprendere al candidato gli elementi dai quali era scaturito il giudizio di non idoneità ed, ancora prima, la sussistenza del disturbo.

Il ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento del suddetto ricorso con ogni conseguenza di legge. Su istanza del ricorrente il TAR del Lazio, con ordinanza n. 9746 del 13.09.2021 il TAR Lazio disponeva verifica sulla persona del ricorrente e fissava per il proseguo della trattazione del ricorso in fase cautelare la Camera di Consiglio del 10.11.2021.

Nelle more del suddetto procedimento il Sig. ████████ promuoveva ricorso per motivi aggiunti al fine di impugnare la graduatoria finale di merito e di dichiarazione dei vincitori per la riserva di 1100 posti di allievo carabiniere in ferma quadriennale di cui all'art. 1, co.1, lett. b), del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.851 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicata in data 27.07.2021, chiedendone contestualmente la sospensione in via cautelare ed urgente. Il ricorrente, pertanto, si riportava integralmente ad ogni atto, motivo e domanda già formulata in precedenza insistendo nelle domande già formulate nell'ambito del ricorso introduttivo e per l'annullamento degli ulteriori atti impugnati nella parte in cui lo escludevano dagli utilmente collocati.

Il TAR Lazio, con ordinanza n. 11773/2021 del 15.11.2021, in virtù dell'esito positivo della verifica, riteneva sussistenti i presupposti per ammettere parte ricorrente con riserva al proseguo dell'iter concorsuale, autorizzava il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici

proclami mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa dell'ordinanza, del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, nonché fissava per il proseguo la Camera di Consiglio del 24.01.2022.

Roma li, 22.11.2021

Avv. Claudio Caiffi